

IL DECRETO-LEGGE N. 14 DEL 2021: “CYBERSICUREZZA: ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE”

Il processo di **digitalizzazione della società**, al di là dei vantaggi innegabili che comporta, **espone a nuovi rischi e minacce** le aziende pubbliche e private e i servizi essenziali che queste offrono alla comunità. Diversi sono gli scenari con i quali misurarsi: dal **cybercrime**, che minaccia i patrimoni dei privati, al **cyberterrorismo**, che usa la rete per la propaganda, il proselitismo e la preparazione degli attentati, allo spionaggio cibernetico, che colpisce soprattutto le imprese. Fino alla **cyberwar**, lo scontro diretto tra Stati attraverso il Web. Per contrastare queste minacce il Governo ha approvato un **decreto-legge** che introduce **disposizioni urgenti in materia** e soprattutto definisce **l’architettura nazionale di cybersicurezza**, oltre a istituire **un’Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

Al livello europeo la **direttiva NIS** – “Network and Information Security”¹ del 2016 prevede una serie di misure dirette a conseguire un “**livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi** in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di **sicurezza nell’Unione europea**”. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il **decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018**, che detta **la cornice legislativa delle misure** da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla normativa europea. Successivamente, è intervenuto il **decreto-legge n. 105 del 2019**² con diversi obiettivi, il principale dei quali quello di garantire, per le **finalità di sicurezza nazionale**, l’integrità e la **sicurezza delle reti**, in particolare quelli inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla **tecnologia 5G** e dei dati che vi transitano. In questa occasione si è provveduto a definire il **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. Il provvedimento è stato poi modificato in parte dal **decreto-legge n. 162 del 2019**³, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione.

La **sicurezza cibernetica** costituisce, inoltre, uno degli interventi previsti dal **PNRR**, trasmesso dal Governo alla Commissione il 30 aprile 2021, costituendo uno dei **sette investimenti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione**, primo asse di intervento della componente “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”. All’investimento volto alla **creazione** e al **rafforzamento delle infrastrutture** legate alla

¹ Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016.

² [Dossier n. 33](#), Ufficio Documentazione e Studi- Deputati PD, 14 novembre 2019.

³ [Dossier n. 41](#), Ufficio Documentazione e Studi- Deputati PD, 20 febbraio 2020.

protezione cibernetica, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui 241 per la creazione di una infrastruttura nazionale, 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza cibernetica, 150 milioni per il rafforzamento della capacità nazionale di difesa.

L'esame parlamentare, in modo particolare nella sede referente, è stato serio e scrupoloso come esigeva la materia. In particolare, anche grazie agli **emendamenti del PD**, è stato **rafforzato il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti** che, con il **Copasir**, andranno costantemente coinvolte e dovranno essere informate preventivamente circa la nomina e la revoca dei vertici dell'Agenzia. Così come il regolamento preposto all'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, sarà anch'esso adottato previo **parere delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, **del Copasir**; o ancora saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al **Copasir** il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti; così come sarà data loro tempestiva e motivata comunicazione dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia.

Si segnala tra l'altro l'approvazione di un emendamento che, attraverso la costituzione di un **comitato tecnico-scientifico**, consentirà il **coinvolgimento degli esperti in materia delle comunità scientifiche e della società civile**.

Si tratta, quindi, nel complesso, di un **assetto equilibrato** che potrà ben operare nella logica di una **democrazia liberale**, che affronta con delicatezza, nel rispetto delle libertà costituzionali, le questioni della sicurezza nazionale davanti alle **minacce cibernetiche**.

“L'approvazione di oggi da parte del Parlamento – [ha dichiarato Alberto Pagani \(PD\)](#) capogruppo PD nella Commissione Difesa, in occasione nel voto finale – non è quindi la conclusione di un lavoro, ma è l'inizio di un lavoro che bisognerà fare, ed è solo la cornice normativa. I risultati non si raggiungono con la legge; i risultati li garantiranno, come sempre, le donne e gli uomini che si applicheranno in questo lavoro. Lavoro che sarà possibile anche grazie alle premesse che oggi noi andiamo a costruire con il quadro normativo, ed è per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale” ([AC 3161](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e IX Trasporti in sede Referente.

[Documenti acquisiti durante l'esame del provvedimento.](#)

DEFINIZIONI (ART.1)

L'articolo 1, modificato in sede referente, reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

Cybersicurezza: l'insieme delle attività, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della **tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico**. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali.

“Resilienza nazionale nello spazio cibernetico”: le attività volte a prevenire un pregiudizio alla sicurezza nazionale⁴.

Decreto-legge perimetro: il decreto-legge n. 105 del 2019⁵.

Decreto legislativo NIS: il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - Direttiva NIS (*Network and Information Security*).

Strategia nazionale di cybersicurezza: la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART.2)

Il **Presidente del Consiglio dei ministri** è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in **via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale** delle politiche di cybersicurezza. Al Presidente del Consiglio spetta: l'adozione della **strategia nazionale di cybersicurezza**, sentito il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)**⁶, e la **nomina e la revoca del direttore generale e del vicedirettore generale** della nuova **Agenzia per la cybersicurezza nazionale**⁷, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

Sulle modalità di nomina e revoca dei vertici dell'Agenzia il Presidente del Consiglio **informa preventivamente il COPASIR e le Commissioni parlamentari competenti**.

Il Presidente del Consiglio, ai fini dell'esercizio delle competenze di responsabilità generale e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, impartisce le **direttive per la cybersicurezza** ed emana le **disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, previo parere del CIC.

⁴ Nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

⁵ Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

⁶ Istituito all'articolo 4 del provvedimento.

⁷ Istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

AUTORITÀ DELEGATA (ART. 3)

Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa **delegare all' Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁸, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. In caso di nomina dell'Autorità, questa è tenuta a **informare costantemente** sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate il Presidente del Consiglio, il quale, "fermo restando il potere di direttiva", può in qualsiasi momento **avocare a sé** l'esercizio di tutte o di alcune di esse. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, **partecipa** alle riunioni del **Comitato interministeriale per la transizione digitale**⁹

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA CYBERSICUREZZA (ART. 4)

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)**, organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Sono **attribuiti al CIC** i seguenti compiti:

- a) **proporre** al Presidente del Consiglio gli **indirizzi generali** da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;
- b) esercitare **l'alta sorveglianza** sull'attuazione della **strategia nazionale di cybersicurezza**;
- c) promuovere l'adozione delle iniziative per **favorire la collaborazione**, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la **condivisione delle informazioni** e per l'adozione di **migliori pratiche** e di **misure** rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico **in materia di cybersicurezza**;
- d) esprimere il **parere sul bilancio** preventivo e sul bilancio consuntivo dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

Il Comitato è composto: dal Presidente del Consiglio (che lo presiede); dall'Autorità delegata, ove istituita; dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; dal Ministro dell'Interno; dal Ministro della Giustizia; dal Ministro della Difesa; dal Ministro dell'Economia e delle finanze; dal Ministro dello Sviluppo economico; dal Ministro della Transizione ecologica; dal Ministro dell'Università e della ricerca; dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le **funzioni di segretario** del Comitato sono svolte dal **direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

Possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto: **altri componenti del Consiglio dei ministri; altre autorità civili e militari** di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

⁸ Di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007.

⁹ Di cui all'articolo 8 del [decreto-legge n. 22 del 2021](#). A tale riguardo si ricorda che il Comitato interministeriale per la transizione digitale è la sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.

Sono trasferite al CIC le funzioni già attribuite al **CISR¹⁰** dal decreto-legge 105/2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi. È fatta eccezione per le funzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge n.105, il quale prevede che, in caso di **rischio** grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del **CISR**, può disporre la **disattivazione**, totale o parziale, di uno o più **apparati o prodotti** impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ART. 5)

L'articolo 5 **istituisce** per l'appunto **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, che ha sede a Roma, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

L'Agenzia ha **personalità giuridica** di diritto pubblico ed è dotata di **autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria**. L'istituzione dell'"agenzia è strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita.

Il direttore generale dell'Agenzia **rappresenta l'organo di gestione**, è il **legale rappresentante** dell'Agenzia ed è il **diretto referente** del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata. È nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è **scelto** dallo stesso **tra le categorie tra cui può essere nominato il segretario generale della Presidenza del Consiglio** ossia: magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione¹¹. È richiesto altresì il possesso di una documentata esperienza di **elevato livello** nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore ha una **durata massima di 4 anni** e può essere rinnovato, anche con successivi provvedimenti, per un massimo di ulteriori 4 anni. Anche per il **vicedirettore** generale è stabilita la medesima durata.

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Agenzia **può richiedere**, anche sulla base di **apposite convenzioni** e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la **collaborazione** di altri **organi dello Stato**, di altre **amministrazioni**, delle **Forze armate**, delle **forze di Polizia** o di **enti pubblici**. È inoltre previsto che il **Copasir** "può chiedere l'audizione" del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza¹².

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ART. 6)

L'Agenzia è articolata in **uffici di livello dirigenziale generale**, che il decreto stabilisce nel numero massimo di **otto** e in **uffici di livello dirigenziale non generale**, fino ad un massimo di **trenta**. In sede referente, è stato precisato che l'articolazione organizzativa è definita nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia dal presente provvedimento.

Sono organi dell'Agenzia: il **direttore generale** e il **collegio dei revisori dei conti**.

Funzioni degli organi e altre disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono rinviati ad un **apposito regolamento** adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in

¹⁰ Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)

¹¹ All'articolo 18, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

¹² Art. 31, co. 3, legge 3 agosto 2007, n. 124

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge¹³, previo **parere delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, **del COPASIR**, sentito il **CIC**.

FUNZIONI DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ART.7)

All'Agenzia sono attribuite le seguenti **funzioni**:

- a) **Autorità nazionale per la cybersicurezza.** In tale quadro assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti. Le spetta il **coordinamento** tra i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale; in tale ruolo essa **promuove azioni comuni** dirette ad **assicurare la sicurezza cibernetica**, a sviluppare la **digitalizzazione del sistema produttivo** e delle **pubbliche amministrazioni** e del Paese, nonché a conseguire **autonomia, nazionale ed europea**, per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a **tutela degli interessi nazionali nel settore**. Rimane salvo – per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate – quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi della legge n. 124 del 2007; rimangono inoltre ferme le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza; rimane altresì fermo che il Ministero dell'interno sia l'autorità nazionale di pubblica sicurezza titolare delle correlative attribuzioni¹⁴;
- b) **"predispone" la strategia nazionale di cybersicurezza;**
- c) svolge ogni necessaria **attività di supporto** al funzionamento del **"Nucleo per la cybersicurezza"**;
- d) è **Autorità nazionale** competente e **punto di contatto unico** in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, **per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018** (NIS), a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle **violazioni e all'irrogazione delle sanzioni** amministrative previste dal medesimo decreto legislativo;
- e) è l'**Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza**;
- f), assume tutte le **funzioni in materia di cybersicurezza** già **attribuite** dalle disposizioni vigenti al **Ministero dello sviluppo economico**. Conseguentemente sono trasferite all'Agenzia le competenze relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e alla sicurezza ed integrità delle informazioni elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- g) **partecipa**, per gli ambiti di competenza, al **gruppo di coordinamento** istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di **poteri speciali sugli assetti societari** nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
- h) assume le **funzioni** in materia di **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** attribuite alla **Presidenza del Consiglio**¹⁵. Vi rientrano l'accertamento delle violazioni

¹³ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

¹⁴ Come lo designa la [legge n. 121 del 1981](#).

¹⁵ Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019.

e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici, nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica, che facciano parte del perimetro¹⁶;

i) assume tutte le funzioni già attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) dal citato decreto-legge n. 105 del 2019. Pertanto è da ritenersi che la neo-istituita Agenzia sia chiamata a stabilire misure che garantiscano elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro, e divenga destinataria delle notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici; inoltre, **supporta il Presidente del Consiglio dei ministri**, a fini di **coordinamento dell'attuazione della disciplina del perimetro nazionale**;

l) provvede, sulla base delle attività di competenza del “Nucleo per la cybersicurezza”¹⁷ alle attività necessarie per l’attuazione e il controllo dell’**esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio** dei ministri ai sensi del “decreto-legge perimetro”¹⁸;

m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già **attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)**;

m-bis) assume le iniziative idonee a **valorizzare la crittografia** come strumento di cybersicurezza. In particolare, l’Agenzia attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell’autonomia industriale e tecnologica dell’Italia, valorizzando lo **sviluppo di algoritmi proprietari** nonché la ricerca e il conseguimento di **nuove capacità crittografiche nazionali**;

m-ter) provvede alla **qualificazione dei servizi cloud** per la pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea e del regolamento previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012¹⁹, per quanto riguarda il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (con l’Agenzia delegata che sostituisce l’AgID);

n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, **per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici**. A tal fine l’Agenzia si avvale anche del **CSIRT Italia**.²⁰ L’acronimo CSIRT sta per *Computer Security Incident Response Team* (gruppo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica). Secondo una modifica introdotta in sede referente, l’Agenzia **promuove iniziative di partenariato pubblico-privato**, onde rendere effettive le ricordate capacità di prevenzione e rilevamento e risposta ad incidenti ed attacchi informatici;

o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali in ordine alla simulazione di **eventi di natura cibernetica**, onde incrementare la “**resilienza**” del Paese;

p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli

¹⁶ Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuitegli dall’articolo 3 del Dpcm n. 131 del 2021.

¹⁷ Di cui all’articolo 8 del presente decreto-legge.

¹⁸ Articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019.

¹⁹ Di cui all’articolo 33- *septies*, co. 4, del [decreto-legge n. 179 del 2012](#).

²⁰ Previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 (NIS) e la cui organizzazione è disciplinata dal DPCM 8 agosto 2019. Il CSIRT era istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, ma il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge in esame trasferisce presso l’Agenzia.

orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale: a tal fine, l'Agenzia esprime **pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza**;

- q) **coordina**, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la **cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza**; per questo riguardo, l'Agenzia **cura i rapporti** con i competenti **organismi dell'Unione europea ed internazionali**.
- r) persegua **obiettivi di eccellenza**, supporta negli ambiti di competenza, mediante il **coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca** nonché del **sistema produttivo nazionali**, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia **può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti** ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario **raccordo con le altre amministrazioni** a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, **con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare**. L'Agenzia può altresì **promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione** finalizzate a **favorire la formazione e il reclutamento di personale** nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonché promuovere la **realizzazione di studi di fattibilità e di analisi** valutative finalizzati a tale scopo;
- s) stipula **accordi bilaterali e multilaterali**, anche mediante il coinvolgimento del **settore privato e industriale**, con istituzioni, **enti e organismi di altri Paesi**, per la partecipazione dell'Italia a **programmi di cybersicurezza**, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- t) promuove, sostiene e coordina la **partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea ed internazionali**, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali; rimangono ferme le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, secondo quanto aggiunge una modifica introdotta in sede referente, è assicurato il raccordo con il **Ministero della difesa** per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in **collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa**.
- u) svolge attività di comunicazione e promozione della “**consapevolezza**” in materia di **cybersicurezza**, “al fine di contribuire allo **sviluppo di una cultura nazionale** in materia”.
- v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, **in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia**, anche attraverso l'assegnazione di **borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca**, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia **può avvalersi anche delle strutture formative** e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;
- v-bis) può predisporre **attività di formazione specifica** riservate **ai giovani** che aderiscono **al servizio civile** regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

z), può costituire e partecipare a **partenariati pubblico-privato** sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

aa) è designata come **Centro nazionale di coordinamento**, ai sensi del regolamento (UE) 2021/887, il quale istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

Una modifica introdotta in sede referente prevede l'**istituzione di un Comitato tecnico-scientifico**, presso l'Agenzia. Esso ha **funzioni di consulenza e di proposta**²¹. È presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato ed è composto da personale della stessa Agenzia nonché da “**qualificati**” rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato sono disciplinate secondo modalità e i criteri da definirsi con il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Infine, l'Agenzia **consulta il Garante per la protezione dei dati personali**, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. Consultazione e collaborazione tra Agenzia e Garante possono estrinsecarsi nella stipula di appositi protocolli d'intenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NUCLEO PER LA CYBERSICUREZZA (ART. 8)

Presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, un **Nucleo per la cybersicurezza**, quale **supporto del Presidente del Consiglio** riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

Il Nucleo è presieduto dal **direttore generale dell'Agenzia** o, per sua delega dal vicedirettore generale.

La relativa **composizione**, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, è così definita:

- ✓ il Consigliere militare del Presidente del Consiglio;
- ✓ un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS);
- ✓ un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
- ✓ un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
- ✓ un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC;
- ✓ un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- ✓ limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza (istituito presso il DIS)

²¹ “Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa)”.

I componenti del Nucleo²² possono farsi **assistere** alle riunioni da **altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni**, in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere **chiamati a partecipare rappresentanti** di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.

A fronte di questa composizione “**allargata**”, si prevede una possibile composizione “**ristretta**”, con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi.

COMPITI DEL NUCLEO PER LA CYBERSICUREZZA (ART. 9)

Il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti **compiti**:

- a) **formula proposte di iniziative** in materia di cybersicurezza;
- b) **promuove**, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, la **programmazione e la pianificazione operativa**, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della **risposta a situazioni di crisi cibernetica**, elaborando altresì, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, le procedure di coordinamento interministeriale;
- c) **promuove e coordina** lo svolgimento **esercitazioni interministeriali** o la partecipazione italiana a **esercitazioni internazionali** di simulazione di eventi di natura cibernetica;
- d) **valuta e promuove** procedure di **condivisione delle informazioni**, anche con gli **operatori privati interessati**, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cybersicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la **gestione delle crisi**;
- e) **acquisisce** anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i **casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza** o di perdita dell'integrità significativi ai fini del **corretto funzionamento delle reti e dei servizi** dagli organismi di informazione DIS, AISE e AISI, dalle Forze di polizia, dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, dalle strutture del Ministero della difesa, dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo, dai gruppi CERT di intervento per le emergenze informatiche;
- f) **riceve** dal CSIRT Italia le **notifiche di incidente**;
- g) **valuta** se le violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o i casi di perdita dell'integrità significativi o gli incidenti assumano **dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni** competenti in via ordinaria e da richiedere l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale. In tal caso il Nucleo **provvede ad informare tempestivamente il Presidente del Consiglio o l'Autorità delegata**, ove istituita, sulla situazione in atto e sullo svolgimento delle attività di gestione della crisi.

²² Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

GESTIONE DELLE CRISI CHE COINVOLGONO ASPETTI DI CYBERSICUREZZA (ART. 10)

Nelle **situazioni di crisi** che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri **convochi il CISR**²³ sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato: il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il direttore generale dell'Agenzia.

Relativamente alla composizione del Nucleo, si prevede che in **situazioni di crisi** di natura cibernetica il Nucleo sia **integrato**, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente:

- ✓ del Ministero della salute;
- ✓ del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- ✓ del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile.

Tali rappresentanti **sono autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione**. Inoltre, si dispone che alle riunioni i componenti possano farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle medesime riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anch'essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati²⁴.

Al Nucleo è affidato il **compito**, nella composizione per la gestione delle crisi, di **assicurare che “le attività di reazione e stabilizzazione” di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dal decreto in esame**²⁵, che attribuisce al Nucleo il compito di promuovere, sulla base delle direttive, la programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica

Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie **funzioni**:

- a) mantiene costantemente **informato il Presidente del Consiglio dei ministri**, ovvero **l'Autorità delegata**, ove istituita, **sulla crisi in atto**, predisponendo punti aggiornati di situazione;
- b) assicura il **coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni** del Presidente del Consiglio dei ministri per il **superamento della crisi**;
- c) **raccoglie tutti i dati relativi alla crisi**;
- d) **elabora rapporti e fornisce informazioni** sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
- e) **partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche**, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

²³ Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

²⁴ Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

²⁵ Articolo 9, comma 1, lettera b)

NORME DI CONTABILITÀ E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 11)

Le fonti di finanziamento dell'Agenzia per la **cybersicurezza nazionale** sono rappresentate da:

- ✓ stanziamenti annuali disposti nella legge di bilancio;
- ✓ corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- ✓ proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- ✓ contribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche derivanti dalla partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- ✓ proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
- ✓ altri proventi patrimoniali e di gestione e ogni altra eventuale entrata.

Si dispone inoltre, sulla base delle modifiche approvate in sede referente, che vengano trasmessi al **Copasir** e alle **Commissioni parlamentari** competenti il **bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti**.

A completamento della disciplina, il decreto prevede l'adozione di due distinti regolamenti da adottare su proposta del direttore generale dell'Agenzia: il **regolamento di contabilità** dell'Agenzia, volto ad assicurarne l'autonomia gestionale e contabile; il **regolamento** che definisce le procedure per la stipula dei **contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi** per le attività dell'Agenzia.

PERSONALE (ART. 12)

La **disciplina del personale** addetto all'Agenzia è stabilita in un **apposito regolamento**, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il Testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione²⁶. La **deroga** è posta in **correlazione con le funzioni di tutela della sicurezza nazionale** nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e con le attività svolte dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il regolamento, che **definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale**, deve assicurare per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla "equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito".

La dotazione organica dell'Agenzia, in sede di prima applicazione, è stabilita in un massimo di **300 unità**. Dei **provvedimenti relativi alla dotazione organica** è data **tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al Copasir**.

²⁶ Adottato con decreto legislativo n. 165 del 2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13)

I trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, sono effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali²⁷, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

RELAZIONI ANNUALI (ART. 14)

Al **Parlamento** è trasmessa una **relazione, entro il 30 aprile di ogni anno**, sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Inoltre, entro **il 30 giugno di ogni anno**, il Presidente del Consiglio dei ministri **trasmette al Copasir** una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

MODIFICAZIONI AL D.LGS. NIS (ART. 15) E AL D.L. N. 105 (ART.16)

Gli articoli 15 e 16 recano una serie di **modifiche alla normativa vigente**, al fine di adeguarla alla **nuova architettura delineata**. Sono, in particolare, oggetto di modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva NIS, e il decreto-legge n. 105 del 2019, che ha, in particolare, istituito il perimetro di sicurezza cibernetica, limitatamente agli ambiti toccati dal decreto in esame.

Si rammenta che la citata **direttiva** ha previsto misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione al fine di conseguire un “livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea”.

Invece, le modifiche del **decreto-legge n. 105 del 2019**, oltre ad adeguarlo alle modifiche intervenute, sono volte a **modificare il flusso delle comunicazioni** tra i vari soggetti responsabili per la cybersicurezza. Si tratta principalmente di modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all'Agenzia, nonché quelle relative, in particolare, al **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)** e quelle di **competenza dell'AgID**.

Sono modificate, inoltre, le disposizioni del **decreto legge n. 21 del 2012** in merito alle comunicazioni da effettuare a cura delle **imprese acquirenti impianti per il 5G** ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, prevedendo, inoltre, alcune integrazioni e alcune semplificazioni procedurali. Sono, infine, inserite tra gli ambiti di competenza funzionale e inderogabile del **TAR del Lazio**, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché, come specificato in sede referente, quelle sul rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ARTT. 17, 18 E 19)

L'articolo 17 reca **una serie di disposizioni transitorie e finali**. Si prevede, tra l'altro, che, per lo **svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni**, attribuite alla neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, essa possa **avvalersi “dell'ausilio” del personale** dell'organo centrale del

²⁷ Di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni²⁸.

Si stabilisce che il “**personale dell’Agenzia**” e quello addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle funzioni rivesta la **qualifica di pubblico ufficiale**.

Spetta, infine, ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione di termini e di modalità **per assicurare la prima operatività dell’Agenzia**, onde trasferire funzioni, beni strumentali e documentazione, attuare le disposizioni del decreto-legge, regolare le riduzioni di risorse finanziarie relative alle amministrazioni cedenti.

Con una modifica approvata in sede referente si specifica che **i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR** previsti dal presente decreto sono **resi entro il termine di trenta giorni** dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, **decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere**.

L’articolo 18 detta **disposizioni relative alla copertura finanziaria** relativa alla istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È previsto tra l’altro che venga istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, **un apposito capitolo**.

L’articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 15 giugno 2021.

²⁸ Previsto dall’articolo 7-bis del [decreto-legge n. 144 del 2005](#); ossia il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 3161](#)

Prima lettura Senato

[AS 2336](#)

Legge n. 109 del 4 agosto 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

[Testo del D-L 14 giugno 2021, n. 82, con aggiornamenti](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	0 (0%)	28 (100%)
FI	51 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	19 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	89 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	111 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	31 (79,5%)	1 (2,6%)	7 (17,9%)
PD	64 (100%)	0 (0%)	0 (0%)